

Decreto “Cura Italia”

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17.03.2020, n. 70 il D.L. 17.03.2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dal 17.03.2020.

Il decreto interviene con provvedimenti su tre fronti principali e altre misure settoriali:

- 1. misure a sostegno del lavoro;*
- 2. misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;*
- 3. misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario*

Di seguito chiarimenti al punto 2

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Il decreto Cura Italia dispone:

- una sospensione generalizzata per qualsiasi contribuente residente in Italia
- nonché una serie di sospensioni e agevolazioni per i soli titolari di partita Iva

SOSPENSIONE GENERALIZZATA

Il comma 1 dell'art. 62 prevede che:

- per **tutti i contribuenti** aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia **tutti gli “adempimenti tributari”** diversi dall'**effettuazione delle ritenute** alla fonte (sui dipendenti, lavoratori autonomi, provvigioni, locazioni brevi, ecc.) dalle **trattenute relative alle addizionali Irpef** (lavoratori dipendenti e assimilati) che scadono nel **periodo compreso tra l'8/03/2020 ed il 31/05/2020**
- sono **sospesi fino al 30/06/2020** rimanendo ferma la disposizione di cui all'art. 1 DL 9/2020.

Da un punto di vista oggettivo, la sospensione è “generalizzata”, salvo le deroghe previste, riferite ai casi disciplinati dal recente DL 9/2019.

ADEMPIMENTI SOSPESI	SCADENZE tra l'8/03/2020 ed il 31/05/2020	
	VECCHIE	NUOVE
Dichiarazione IVA 2020 (anno d'imposta 2019)	30/04/2020	30/06/2020
Mod. TR del 1° trimestre 2020	30/04/2020	
Esterometro di gennaio, febbraio e marzo 2020	30/04/2020	
Modd. INTRASTAT (mensile o trimestrale)	25 del mese/trim. success.	
Presentazione del Modello EAS delle associazioni	31/03/2020 o entro 60 gg	
Comunicazione preventiva del Bonus pubblicità 2020	31/03/2020	
Mod. CUPE	31/03/2020	
Variazione dati Iva	entro 30 gg	
Istanza Caro gasolio 1° trimestre 2020	30/04/2020	
Mod. SSP delle strutture sanitarie private	30/04/2020	

FATTURA ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI

Qualche dubbio pone la sospensione generalizzata degli adempimenti relativi:

- alle **fatture elettroniche**: con l'invio all'SDI entro i 12 giorni successivi (fatture immediate) o entro il 15 del mese successivo (fatture differite)
- ai **corrispettivi telematici**: con la memorizzazione elettronica immediata e la trasmissione telematica nei 12 giorni successivi (o la procedura di “upload” dei corrispettivi “cartacei” entro la fine del mese successivo per i soggetti, con volume d'affari 2018 inferiore a €. 400.000, che nei primi mesi del 2020 si trovano nel “regime transitorio”).

Dal punto di vista letterale, la norma non permette di escludere tali adempimenti; tuttavia è probabile una diversa impostazione dell'Agenzia Entrate (o, quantomeno, una rettifica con un prossimo D.L.)

ADEMPIMENTI “NON FISCALI”

Dal tenore della norma si ritiene non siano oggetto di differimento eventuale adempimenti che hanno una finalità diversa da quella fiscale, come, ad esempio:

- modello E-mens (mod. Dmag) per i lavoratori dipendenti
- iscrizione all'IVS o alla gestione separata Inps
- comunicazione all'Enea nei 90 gg al termine dei lavori di risparmio energetico
- annotazioni sul libro unico del lavoro e così via.

MOD. CU, ONERI PER IL 730 PRECOMPILATO

La norma fa salve le disposizioni dell'art. 1 DL 9/2020, recante disposizioni riguardanti i termini relativi:

- alla trasmissione telematica dei **mod. CU**: rimane da effettuare **entro il 31/03/2020**
- alla **trasmissione telematica degli oneri** finalizzati alla predisposizione del **730 precompilato** rimangono da effettuare **entro il 31/03/2020**
- alla messa a disposizione del mod. 730 precompilato da parte dell'Agenzia entrate: viene dunque confermata la data del **5/05/2020** (in luogo del 15/04/2020).

MOD. CU 2020		Termine ante DL 9/2020	TERMINE POST DL 9/2020
Trasmissione telematica	in generale	09/03/2020	31/03/2020
	con dati non dichiarabili a 730	02/11/2020	
Consegna del Mod. CU (sintetico) ai percipienti		31/03/2020	

Sospensione dei versamenti delle ritenute

- Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 2.03.2020 e fino al 30.04.2020 i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli art. 23 e 24 (redditi di lavoro di-pendente e assimilati), mentre non risultano più sospese le ritenute alla fonte di cui all'art. 29 (sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) del Dpr 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.
- Tali disposizioni si applicano anche ai seguenti soggetti:
 - a. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
 - b. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
 - c. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
 - d. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
 - e. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
 - f. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
 - g. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
 - h. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
 - i. aziende termali e centri per il benessere fisico;
 - j. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

- k. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- l. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- m. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- n. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- o. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

• I versamenti sospesi ai sensi del D.L. 9/2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Premio ai lavoratori dipendenti per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020

- Ai titolari di redditi di lavoro, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
- I sostituti d'imposta lo riconoscono, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
- I sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato mediante modello F24.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

- Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Credito d'imposta per botteghe e negozi calcolato sul canone di locazione del mese di marzo 2020

- Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
- Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 Dpcm 11.03.2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura per Coronavirus

- Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
- Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'art. 27 L. 133/1999. Ai fini dell'Irap, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

- Sono sospesi dall'8.03 al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
- Sono, altresì, sospesi, dall'8.03 al 31.05.2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto per la regolarizzazione delle relative istanze di interpello.
- Sono inoltre sospesi i termini per l'adesione al regime collaborativo (art. 7, c. 2 D. Lgs. 128/2015), i termini per la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-bis D.L. 50/2017) e per gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale nonché per la rettifica del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale (artt. 31-ter e 31-quater Dpr 600/1973), nonché i termini relativi alle procedure per l'esclusione dal reddito del 50% degli importi derivanti dall'utilizzo di software protetto, brevetti e formule (art. 1, c. da 37 a 43 L. 190/2014).
- In relazione alle istanze di interpello di cui al punto precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, iniziano a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
- Sono, altresì, sospese, dall'8.03 al 31.05.2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze di accesso civico ai documenti formulate ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 3/2013

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

- Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel pe-riodo dall'8.03 al 31.05.2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento previsti dagli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010.
- I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
- È differito al 31.05 il termine di versamento del 28.02.2020 della rata della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, comprese quelle a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea, nonché per la rata dovuta per la relativa riapertura dei termini di tali istituti agevolativi, e il termine di versamento del 31.03.2020 della rata del debito per i soggetti che si trovano nella situazione di comprovata difficoltà di cui all'art. 1, c. 190 L. 145/2018.